

Lo Statuto

Associazione italiana Professionisti della Comunicazione Digitale e Social Media

Articolo 1 – Denominazione e natura

È costituita l'Associazione professionale denominata "**ASSODIGICOM**" – Associazione Italiana Professionisti della Comunicazione Digitale e Social Media".

ASSODIGICOM è un'associazione professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche ai sensi della legge 4 del 14/01/2013. L'associazione ha struttura e organizzazione adeguata a garantire: la trasparenza delle attività e degli assetti associativi; la dialettica democratica fra gli associati; l'osservanza dei principi deontologici. ASSODIGICOM promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del citato Codice del Consumo, e ottenere informazioni relative all'attività professionale ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. L'Associazione è senza scopo di lucro ed è regolata dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 460/1997 e s.m.i., e dal Codice Civile.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Roma, via Tuscolana 466. L'Associazione potrà spostare la propria sede legale nel territorio italiano senza obbligo di modificare il presente Statuto. La durata è illimitata.

Articolo 3 -Definizione delle professioni rappresentate

Il professionista della comunicazione digitale e Social Media (di seguito Professionista) si occupa di impostare strategie di comunicazione digitale – nel senso più ampio del termine – sia per Enti commerciali che per Enti non commerciali pubblici o privati. A seconda del livello della propria specializzazione può sovrintendere tutta la realizzazione operativa della strategia o di parti di essa, che può svolgere direttamente o avvalendosi di collaboratori oppure lasciando al cliente, in base a specifici accordi, la realizzazione pratica.

Sono diverse le specializzazioni in cui si declina tale professione come, a titolo di esempio: **Social Media Manager, Social Media Strategist, Content Manager, Social Media Marketing Manager, Content Creator (Grafici e Videomaker), Digital Strategist, Copywriter, Web Designer, Community Manager, Il Data Scientist Blogger/Storyteller, Influencer, Digital Advertising Specialist/Manager**. La professione può essere svolta in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.

Articolo 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione, ai sensi della legge 4/2013, persegue i seguenti scopi:

valorizzare le competenze degli associati e tutelarne gli interessi economici e giuridici;

- rappresentare le istanze dei Professionisti della Comunicazione Digitale presso tutte le sedi istituzionali nazionali, anche in collaborazione con analoghe realtà internazionali;
- promuovere l'aggiornamento e la formazione continua dei soci;
- adottare un codice etico e vigilare sulla condotta professionale degli associati stabilendo sanzioni disciplinari agli associati per le violazioni del codice di condotta;
- attestare le competenze dei propri soci, rilasciando, secondo quanto previsto dall'art 7 della legge 4/2013 e s.m.i. un Attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la precisazione di un limite temporale di validità.

L'Associazione promuove l'adozione di strumenti idonei a tutelare e garantire l'utenza (più in generale denominata Committenza) secondo modalità che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo in adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013 come, a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- promuovere forme di garanzia e tutela della Committenza, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il Cittadino/Committente;
- rendere trasparente la professionalità dei soci con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l'ammissione e per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione, al rispetto del codice deontologico ed alla conformità con le eventuali norme UNI di riferimento;
- promuovere partnership con Istituzioni ed Associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

Articolo 5 – Attività dell'Associazione

L'Associazione, oltre a quanto definito al precedente art. 4, potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via esemplificativa e non esclusiva, le sotto indicate attività:

- svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, conferenze, presentazioni, ecc.;
- svolgere attività di comunicazione e diffusione delle notizie relative alla Associazione e qualsiasi altra attività connessa agli scopi istituzionali ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative; organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale a favore dei soci;
- è fatto divieto di svolgere corsi di formazione a pagamento verso non soci.

Articolo 6 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il verificarsi di una delle clausole per lo scioglimento previste dalla legge o per decisione da parte dell'Assemblea dei soci da deliberare con il voto favorevole dei 3/5 dei soci.

Articolo 7 – I Soci

I soci si distinguono in due categorie associative:

1. Soci Fondatori: Sono i soci che hanno costituito l'Associazione. Ai fini associativi, gli iscritti all'associazione entro tre mesi dalla data di costituzione possono acquisire il titolo di Socio Fondatore;
2. Soci Ordinari: Sono persone fisiche che possiedono le caratteristiche professionali per lo svolgimento della professione di cui all'art. 3, che si impegnano a osservare e rispettare il presente Statuto.

I soci hanno uguali diritti per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo. Per iscriversi all'Associazione occorre essere in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore oltre a specifici requisiti che attestino il

possesso, da parte del richiedente, di adeguate conoscenze, competenze e abilità della professione di cui all'art. 3 descritti nel Regolamento, il quale può prevedere anche livelli diversi di seniority e specializzazione. I requisiti professionali di accesso richiesti sono specificati nel Regolamento.

L'adesione dei nuovi associati avviene su richiesta degli interessati mediante apposita domanda di adesione – e pagamento della quota associativa – contenente le informazioni comprovanti i requisiti richiesti e l'impegno di approvare e osservare lo Statuto dell'Associazione e di dividerne gli scopi e le finalità. Il Consiglio Direttivo delibera, sull'accoglimento o meno della domanda nella prima convocazione utile. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno per l'anno successivo le quote annue associative dovute dai soci, in assenza di decisione resta in vigore la quota precedente. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal codice di condotta, il socio è passibile di sanzioni in ordine crescente di gravità. Le relative procedure saranno descritte nel Regolamento.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

I soci perdono la qualifica di socio per:

1. dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. persistente violazione degli obblighi statutari o per indegnità rilevate dal Consiglio Direttivo che decreta l'esclusione del socio secondo quanto previsto dal Regolamento;
3. per decisione del Consiglio direttivo in caso di mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene secondo quanto previsto dal Regolamento.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro 30 giorni all'Assemblea che deciderà, sentito il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: L'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo (di cui fanno parte: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere); il Collegio dei Probiviri. L'Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci alle cariche sociali.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è sovrana e determina l'orientamento generale dell'attività sociale in linea con lo spirito e gli obiettivi associativi. I soci iscritti da meno di due mesi all'Associazione possono partecipare ma senza diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà cumulare più di cinque deleghe.

All'Assemblea ordinaria dei Soci sono attribuite le seguenti competenze:

- 1.a) approvare annualmente la relazione del Consiglio Direttivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo; b) nominare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri; c) deliberare su quanto sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

All'Assemblea straordinaria dei soci sono attribuite le seguenti competenze: a) modifica del presente Statuto; b) proposta di scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina dei liquidatori e dei relativi poteri.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e ogni volta che questi lo ritenga opportuno, essa deve essere convocata anche quando ne sia fatta domanda motivata da un numero di soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 30% dei voti. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata tramite comunicazione scritta, anche via posta elettronica, inoltrata con almeno dieci giorni di preavviso o almeno cinque giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento in prima e in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente (anche per delega) la maggioranza dei soci che hanno diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria, è valida in prima convocazione, quando sia presente (anche per delega) almeno il 60% dei soci che hanno diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- è composto da minimo 3 e massimo 15 membri eletti dall'Assemblea tra tutti i soci ed elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
- dura in carica quattro anni. Il Primo Consiglio Direttivo, eletto al momento della Costituzione dura in carica quattro anni a partire dall'Assemblea di approvazione del primo bilancio;
- elabora il piano operativo sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci, e sulla perdita della qualifica di socio;
- è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso;
- le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci dell'Associazione in regola con l'iscrizione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare e promuovere le attività dell'Associazione essendone a tutti gli effetti il legale rappresentante. Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Il Presidente può delegare i poteri di gestione e conferire specifiche deleghe ai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; sono consentiti solo due mandati consecutivi.

Articolo 14 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Coadiuvato il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Se durante i quattro anni di vigenza del Consiglio

Direttivo, il Presidente fosse nelle condizioni di non poter più espletare il proprio ruolo, il Vice Presidente svolgerà le funzioni di Presidente assumendone in toto i poteri anche di rappresentanza verso terzi.

Articolo 15 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e coordina la gestione operativa dell'Associazione; partecipa alle riunioni e alle assemblee, redigendone i verbali.

Articolo 16 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. E' responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, nonché dell'amministrazione del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Articolo 17 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, è costituito da tre a cinque membri e decide come arbitro amichevole su tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione.

Articolo 18 – Collegio revisori – Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di un Collegio dei Revisori dei conti ed un Comitato Scientifico ed altri organismi ritenuti utili all'Associazione determinandone le competenze.

Articolo 19 – Aggiornamento professionale

Il Consiglio Direttivo definisce i criteri di aggiornamento professionale per i soci. Tali criteri sono definiti nel Regolamento.

Articolo 20 – Risorse Finanziarie

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote associative e contributi dei soci; donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di devoluzione di beni mobili e immobili a favore dell'Associazione a qualsiasi titolo; entrate provenienti da attività, organizzate anche in collaborazione con terzi, riguardanti le finalità associative.

Articolo 21 – Compensi degli Organi Sociali

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e opportunamente documentate.

Art. 22 – Gestione economico finanziaria

Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee direttive per le spese, gli impieghi di capitale e per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Articolo 23 – Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il Rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente. E' fatto divieto distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 24 – Clausola compromissoria

I soci, prima di adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie nei confronti degli organi sociali e dei soci stessi, si impegnano a sottoporre le questioni al Collegio dei Probiviri.

Art. 25 – Patrimonio in caso di scioglimento

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione analoga o a fini di generale o pubblica utilità, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 26 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dai 2/3 del Consiglio Direttivo e vengono approvate dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Articolo 27 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione, saranno applicabili le disposizioni di legge.